



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

DST
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E TECNOLOGIE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

CLASSE L-2 - BIOTECNOLOGIE

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**
- Art. 2 – Consiglio di Corso di Studio**
- Art. 3 – Commissioni**
- Art. 4 – Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo**
- Art. 5 – Requisiti di ammissione**
- Art. 6 – Ordinamento didattico di Sede**
- Art. 7 – Crediti Formativi Universitari (CFU)**
- Art. 8 – Struttura del Corso**
- Art. 9 – Organizzazione e attività didattica**
- Art. 10 – Manifesto degli Studi**
- Art. 11 – Propedeuticità**
- Art. 12– Programmi dei corsi**
- Art. 13 – Piano di Studio**
- Art. 14 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente**
- Art. 15 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU**
- Art. 16 - Tirocinio**
- Art. 17 – Frequenza**
- Art. 18 – Tutorato**
- Art. 19 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio**
- Art. 20 - Riconoscimento crediti**
- Art.21- Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca**
- Art. 22- Pagine web del corso di Studio**
- Art. 23– Rinvii**

ALLEGATI

- 1) Ordinamento 2019-2020**
- 2) Manifesto 2019-2020**
- 3) Tirocinio curriculare**
- 4) Regolamento Tesi di Laurea**

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Biotecnologie nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004.
2. Ai sensi dell'articolo 23 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo le attività didattiche del Corso di Laurea in Biotecnologie sono organizzate e gestite dal Consiglio di Corso di Studio in Biotecnologie (CCdS)
3. Il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, su proposta del CCdS ed in seguito al parere della Commissione Didattica Paritetica, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza in conformità con l'Ordinamento didattico vigente.
4. Il Corso di Laurea ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST).

Art. 2 – Consiglio di Corso di Studio (CCdS)

1. Il CCdS in Biotecnologie (Classe L-2) è formato dai docenti afferenti al Corso di Laurea in Biotecnologie e da rappresentanti degli studenti, secondo quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo e deliberato dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il CCdS è coordinato da un Presidente, che è eletto tra i docenti di ruolo ufficialmente afferenti e resta in carica per tre anni. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e riferisce nel Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso di laurea.
3. Al CCdS possono partecipare, con voto consultivo e limitatamente alla organizzazione delle attività didattiche, i docenti incaricati, a qualsiasi titolo, dei corsi di insegnamento.
4. Il CCdS ha i seguenti compiti primari:
 - Definizione degli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Biotecnologie;
 - Definizione dell'offerta didattica programmata (Regolamento Didattico) ed erogata (Manifesto degli Studi);
 - Valutazione dei risultati ottenuti e messa a punto di eventuali interventi correttivi, anche in risposta alle osservazioni fatte pervenire dagli studenti attraverso i loro rappresentanti in CCdS e Commissione Paritetica del DST;
 - Verifica della congruenza di Piani di studio individuali con l'Ordinamento Didattico di Sede e gli obiettivi formativi del corso di laurea;
 - Riconoscimento di attività formative svolte in precedenti carriere universitarie o presso altre sedi;
 - Definizione dei contenuti dei programmi dei corsi e delle altre attività didattiche in relazione agli obiettivi formativi del corso di laurea;
 - Verifica dell'assenza di lacune o ridondanze nei programmi dei corsi e della loro congruenza rispetto al numero di crediti formativi assegnati.
5. Il CCdS, nell'ambito della programmazione didattica, propone i docenti universitari per la titolarità degli insegnamenti del Corso di Studio sulla base dell'appartenenza allo specifico settore scientifico-disciplinare o settore affine.

6. Il CCdS individua gli insegnamenti vacanti e ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento ai fini dell'attivazione delle procedure per la loro copertura.

Art. 3 – Commissioni

Al fine di ottimizzare e implementare le attività del consiglio, possono essere costituite commissioni di lavoro i cui obiettivi e compiti sono i seguenti:

1. **Commissione Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame** – Analizza, valuta e formula proposte al CCdS relativamente a:
 - a. organizzare e verificare il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella SUACdS del Corso di Laurea;
 - b. sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - c. organizzare e monitorare le rilevazioni delle opinioni delle diverse parti (studenti, laureandi, laureati, docenti, enti e/o imprese che instaurano rapporti di tirocinio o stage);
 - d. procedere con le operazioni di stesura delle schede di monitoraggio annuale del Corso di Laurea;
 - e. valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
 - f. assicurare il corretto flusso informativo da e verso la Commissione Didattica Paritetica.

2. **Commissione pratiche studenti** - Analizza, valuta e formula proposte al Consiglio di Corso di Studio relativamente a:
 - a. piani di studio e pratiche studenti;
 - b. richieste di riconoscimento carriere pregresse di laureati, studenti rinunciatari o decaduti; passaggi da altri corsi di Laurea e/o altri Atenei nonché dei crediti maturati in altre attività formative secondo quanto disciplinato dai Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento;
 - c. richieste di riconoscimento di corsi a scelta;
 - d. riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero.

3. **Commissione tirocini**
 - a. organizzazione della procedura amministrativa, monitoraggio e valutazione del periodo di tirocinio, acquisizione CFU e relativa ratifica.
4. **Commissione assegnazione tesi** - Analizza, valuta, formula proposte relativamente a:
 - a. assegnazione tesi di laurea;
 - b. comunicazione al relatore dell'avvenuta assegnazione tesi;
 - c. rapporti con le strutture di ricerca extra Università per tesi fuori sede (individuazione dei tutor interni ed extra-universitari e verifica della congruità del progetto formativo).

Art. 4 – Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

L'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Biotecnologie ha l'obiettivo di assicurare allo studente sia una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici di base propedeutici ad un approfondimento di secondo livello, sia l'acquisizione di specifiche abilità professionali che possano consentire l'inserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso triennale, in enti di ricerca pubblici e privati, nell'industria biotecnologica, farmaceutica, cosmetica e della chimica fine. In sintesi, lo studente è chiamato ad

apprendere le metodologie di studio e di sviluppo dei sistemi biomolecolari e di processi fondamentali per concretizzare l'impiego delle biotecnologie nel mondo della ricerca, dell'industria e dei servizi. A questo scopo il percorso formativo è strutturato in modo che lo studente acquisisca:

- a) solide conoscenze delle discipline di base, chimica, fisica, matematica ed informatica, per poterle applicare nelle scienze della vita;
- b) un approccio scientifico nella raccolta dei dati sperimentali, nella loro elaborazione ed interpretazione;
- c) deguata conoscenza della lingua inglese, in forma sia scritta che parlata, per poter interagire proficuamente con altri;
- d) approfondite conoscenze delle discipline biologiche fondamentali, quali la biochimica, la biologia molecolare, la fisiologia, la genetica e la microbiologia, sia dal punto di vista teorico che sperimentale;
- e) conoscenze e tecniche delle biotecnologie industriali (impianti e processi).

Per raggiungere questi obiettivi formativi, durante il primo anno la maggior parte dei crediti sarà assegnata a SSD di matematica, chimica, fisica, informatica la cui conoscenza è propedeutica all'acquisizione di competenze strettamente biologiche. Queste ultime comprenderanno inizialmente uno studio approfondito della biologia cellulare e della microbiologia; poi si studieranno in dettaglio i meccanismi biochimici, biologico-molecolari, genetici e fisiologici che garantiscono il funzionamento degli organismi viventi; infine, saranno impartiti insegnamenti di farmacologia, patologia generale, applicazioni biotecnologie industriali e bioinformatica. Sono previste attività di esercitazioni in aula ed in laboratorio sia nelle discipline chimiche e biologiche di base, sia per quelle più squisitamente biotecnologiche, quali la biologia molecolare e la genetica. Esiste inoltre la possibilità di svolgere tirocini formativi presso aziende, enti pubblici e laboratori, e/o stages presso Università italiane ed estere anche nel quadro di accordi internazionali quali il programma Socrates-Erasmus.

L'Ordinamento Didattico e l'Offerta Formativa del Corso di Studio saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono, di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini ed integrativi che non sono già caratterizzanti.

Art. 5 – Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. E' altresì richiesto il possesso di un'adeguata preparazione di base di matematica, fisica, chimica e biologia al livello di preparazione della scuola secondaria superiore.
2. Per l'immatricolazione al Corso di Laurea è obbligatorio sostenere una "Prova di Orientamento" tranne nei casi di esonero di cui al comma 3.
3. La prova di orientamento, organizzata in collaborazione con il CISIA, Consorzio InterUniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, ha carattere nazionale ed offre agli studenti l'opportunità di valutare la preparazione iniziale e le attitudini agli studi scientifici. Gli esiti della prova saranno anche utili per individuare le attività didattiche supplementari necessarie per colmare le lacune iniziali e seguire con maggior profitto i corsi universitari.

4. La prova di orientamento per l'accesso al Corso di Laurea può essere sostenuta solo in modalità "tradizionale" (TIP, Test in Presenza).
5. La prova di orientamento consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra quelle indicate, da affrontare in complessive 1 ora e 50 minuti suddivise nelle seguenti aree
 - Matematica di base: 20 quesiti in 50 minuti;
 - Biologia: 10 quesiti in 20 minuti;
 - Fisica: 10 quesiti in 20 minuti;
 - Chimica: 10 quesiti in 20 minuti.

La modalità di attribuzione del punteggio, nel caso di TEST sostenuti in presenza (TIP) è la seguente:

per ogni risposta corretta si attribuisce 1 punto;

per ogni risposta non data si attribuisce 0 punti;

per ogni risposta errata si attribuisce una penalizzazione di -0,25.

Il punteggio conseguito nella prova di orientamento non condiziona, comunque, la possibilità di immatricolazione.

Il Consorzio CISIA mette a disposizione prove degli anni precedenti e test di esercitazione sul suo sito web (www.cisiaonline.it).

Il contenuto, i tempi, le modalità di svolgimento della prova sono indicati ogni anno sul bando di concorso pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito WEB di Ateneo. Sul bando di concorso sono altresì indicate le scadenze e le modalità per l'immatricolazione al corso.

La prova di orientamento non è obbligatoria per coloro che:

- abbiano partecipato nell'anno in corso al Test CISIA, secondo la modalità Test in Presenza (TIP) per Scienze ovvero test On Line Scienze di Tipo B (TOLC-B, Area Biologia e Scienze della Vita) - presso altre sedi, consorziate CISIA;
- siano laureati ai corsi di Laurea appartenenti alla Classe L13 che chiedano l'iscrizione al Corso di Laurea in Biotecnologie per il conseguimento di un secondo titolo accademico;
- siano studenti già iscritti ai Corsi di Laurea in Biotecnologie del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (ovvero della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. precedentemente all'a.a. 2013/2014) dell'Università del Sannio, rinunciatari o decaduti ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo a partire dall'anno accademico 2012/2013;
- siano studenti rinunciatari o decaduti, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo a partire dall'anno accademico 2012/2013, già iscritti ai Corsi di Laurea Triennali in Scienze Biologiche e Biotecnologie o Corsi diversi da Scienze Biologiche e Biotecnologie appartenenti alle Classi L-2 ed L-13 di altri Atenei;
- siano trasferiti da Corsi di Laurea Triennali in Biotecnologie e Scienze Biologiche o Corsi diversi da Scienze Biologiche e Biotecnologie appartenenti alle Classi L-2 ed L-13 di altri Atenei;
- iscritti al primo anno di un Corso di Laurea Triennale in Biologia oppure iscritti ad anni successivi al primo di un Corso di Laurea Triennale in Biologia che intendano effettuare passaggio di corso di Laurea;
- abbiano superato la prova di ingresso ai Corsi di Laurea a numero chiuso regolati dalla legge del 2 agosto 1999, n. 264 (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e corsi delle Professioni

Sanitarie), consistente in una prova con domande a risposta multipla includenti le seguenti materie:

- Biologia
- Chimica
- Fisica
- Matematica

Art. 6 – Ordinamento didattico di Sede

Il quadro generale delle attività formative (Ordinamento didattico di Sede) del Corso di Laurea in Biotecnologie risulta dalla Tabella riportata nell'Allegato 1, che è parte integrante del presente Regolamento. Nell'ambito dei margini di libertà previsti nell'Ordinamento didattico di Sede, il CCdS attiva in ciascun anno accademico un Piano di Studio.

Art. 7 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Il credito formativo universitario (CFU) misura la quantità di lavoro svolto da uno studente per raggiungere un obiettivo formativo. La laurea in Biotecnologie prevede l'acquisizione di 180 CFU complessivi. Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro per studente e comprende le ore di didattica assistita (lezione, esercitazione, laboratorio, tirocinio e altre attività previste dall'Ordinamento didattico) e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
2. Per il corso di studio oggetto del presente Regolamento, le ore di didattica assistita per ogni CFU, stabilite in relazione al tipo di attività formativa, sono le seguenti:
 - Lezione frontale: 8 ore per CFU;
 - Esercitazione e Attività pratiche di laboratorio: 8 ore per CFU;
 - Attività seminariale: 8 ore per CFU;
 - Pratica individuale in laboratorio (es.: tirocinio curricolare, tesi sperimentale e/o metodologica-sperimentale): 25 ore.
3. I crediti eventualmente acquisiti in eccesso rispetto ai 180 CFU previsti nell'Ordinamento didattico di Sede, attraverso il superamento di esami aggiuntivi, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute in tali esami aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 8 – Struttura del Corso

1. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale secondo le disposizioni riportate all'articolo 34 del Regolamento Studenti di Ateneo.
2. Per il conseguimento del titolo lo studente deve acquisire 180 CFU, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF):
 - A) *base*
 - B) *caratterizzanti,*
 - C) *affini o integrative,*
 - D) *a scelta dello studente,*
 - E) *prova finale e per la conoscenza di almeno una lingua straniera*
 - F) *ulteriori attività formative.*

3. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per accedere alla prova finale e conseguire il titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo sono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, e a scelta dello studente (conteggiate complessivamente come un solo esame).

Art. 9 – Organizzazione e attività didattica

1. Ogni anno di corso è articolato in periodi didattici semestrali.
2. I corsi del I semestre di norma iniziano a settembre e terminano a gennaio.
3. I corsi del II semestre di norma iniziano a marzo e terminano a giugno.
4. Le lezioni sono sospese nei periodi di vacanza accademica prevista dal calendario accademico d'ateneo.
5. Il diario ufficiale delle attività didattiche del Corso di laurea, in particolare le date di inizio e fine dei semestri e i periodi riservati alle attività di verifica, è stabilito annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
6. Gli orari di ricevimento dei docenti sono stabiliti annualmente e disponibili sulla dedicata pagina web del DST.
7. In conformità con l'ordinamento didattico del Corso di Laurea predisposto dal Consiglio di Dipartimento, il CCdS definisce, aggiornandolo annualmente, il Manifesto degli Studi.
8. Gli insegnamenti impartiti presso il CCdS sono di norma monodisciplinari e affidati a un unico docente. Gli insegnamenti possono essere articolati in moduli affidati alla cura di più di un docente.
9. In riferimento a ciascun insegnamento, devono essere indicati: denominazione dell'insegnamento; anno accademico di riferimento e semestre di svolgimento; settore scientifico-disciplinare di riferimento; numero dei CFU, delle ore di didattica frontale e di quelle di studio personale; breve descrizione dell'attività formativa, comprensiva delle seguenti indicazioni: eventuale articolazione in moduli; obiettivi formativi specifici; prerequisiti; contenuti dell'insegnamento; metodi didattici; modalità di verifica dell'apprendimento e descrizione dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite; testi di riferimento.

Art. 10 – Manifesto degli Studi

1. Il Manifesto degli studi del Corso di Laurea in Biotecnologie porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici delle coorti attive nei tre anni del corso di studio. Esso la didattica erogata nell'anno accademico con l'elenco degli insegnamenti impartiti, i settori scientifico-disciplinari di afferenza, il numero di crediti assegnati, l'eventuale articolazione in segmenti o moduli e la distribuzione per anno e per semestre; i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
2. Aggiornamenti degli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio (Allegato 1), possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

3. Nel mese di maggio, il Consiglio di Dipartimento del DST predisporre il Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, su proposta del CCdS.

Art. 11 – Propedeuticità

Le eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti sono indicate nel Piano di Studi (Allegato 2).

Art. 12 – Programmi dei corsi

Una descrizione dettagliata dei singoli corsi impartiti, con indicazione degli obiettivi formativi, conoscenze preliminari richieste, programmi, testi consigliati, modalità di svolgimento della prova finale e orario di ricevimento dei docenti, è riportata nel manifesto degli studi e viene, inoltre, pubblicata annualmente nella pagina web del DST.

Art. 13 – Piano di Studio

1. Per piano di studio statutario si intende il piano di studio stabilito nel regolamento didattico del corso di studio relativamente a ciascun curriculum previsto. Il piano di studio statutario può prevedere opzioni tra insegnamenti afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare o a settori diversi, nel rispetto dei vincoli predeterminati nello stesso regolamento didattico del corso di studio.
2. Per piano di studio individuale si intende il piano di studio proposto autonomamente dallo studente che preveda delle opzioni tra gli insegnamenti complessivamente offerti dall'Ateneo, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del proprio corso di studio. Il piano di studio individuale, se coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, è approvato dal Consiglio del Corso di studio competente.
3. Per il conseguimento della Laurea in Biotecnologie è richiesta l'acquisizione di 180 CFU negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti nel Piano di Studio (Allegato 2).
4. Lo studente ha facoltà di sottoporre all'approvazione del CCdS, entro le scadenze stabilite annualmente con Decreto Rettorale o delibera del Senato Accademico, un Piano di Studio individuale, che preveda delle opzioni tra gli insegnamenti complessivamente offerti dall'Ateneo, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio (Allegato 1). È consentito altresì proporre un piano che preveda l'acquisizione di CFU aggiuntivi rispetto al numero minimo richiesto (180 CFU) fino ad un massimo di 200 CFU.

Art. 14 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

1. L'Ordinamento Didattico di Sede (Allegato 1) prevede l'acquisizione da parte dello studente di 12 CFU denominati "attività formative autonomamente scelte dallo studente". Nel manifesto degli studi sono proposti gli esami a scelta, anche mutuati da altri corsi di laurea triennale del DST. Allo studente è tuttavia garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché non mostrino un'eccessiva sovrapposizione di contenuti con gli insegnamenti del Corso di Laurea in Biotecnologie. In tal caso, la coerenza culturale e il peso in CFU dei corsi devono essere valutati dal CCdS su domanda dello studente.
2. Richieste di sostenere esami extracurricolari saranno considerate solo se lo studente ha già acquisito 30 CFU del corso di Laurea in Biotecnologie. In ogni caso non saranno accolte

richieste di esami extracurricolari per insegnamenti già previsti nel piano di studio di Biotecnologie.

Art. 15 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Le Commissioni d'esame, con indicazione del Presidente e degli altri membri, sono proposte annualmente dal CdL per ciascun insegnamento secondo le indicazioni del regolamento didattico di Ateneo, approvate dal Consiglio di Dipartimento e rese pubbliche sul sito del corso di laurea entro il 30 settembre di ciascun anno accademico. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione d'esame è costituita da almeno due membri, di cui uno è il Presidente.
2. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, da professori indicati nel provvedimento di nomina; in caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale nominato dal Direttore di Dipartimento.
3. Ciascuna Commissione d'esame ha la responsabilità di svolgimento delle prove d'esame per l'intero anno accademico cui si riferisce la nomina, compresa la sessione straordinaria. Trascorso tale termine la Commissione decade ed è rimpiazzata in tutte le funzioni dalla Commissione nominata per l'anno accademico successivo.
4. Il calendario degli esami di profitto, contenente le informazioni relative a giorno e ora delle singole sedute d'esami per l'intero anno accademico, è predisposto dal Presidente del CCdS, sentiti i docenti, e reso pubblico di norma entro il 30 settembre di ogni anno. Il calendario prevede almeno 5. appelli per ciascun corso di insegnamento ed è organizzato in modo da evitare la coincidenza nello stesso giorno di esami relativi a corsi tenuti nello stesso anno.
5. Gli esami di eventuali insegnamenti integrati, cioè articolati in più moduli o segmenti devono essere rigorosamente svolti in sedute uniche, collegiali e integrate.
6. Eventuali rinvii delle sedute di esame possono essere disposti, con congruo anticipo e per comprovati motivi, dal Presidente della Commissione d'esame, il quale provvede a informare gli studenti e il Presidente del CCdS. In nessun caso la data di una sessione di esami può essere anticipata.
7. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale.
8. Lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova di esame, fermo restando il giudizio della commissione, nonché a prendere visione della prova di esame, se documentata, entro un mese dalla pubblicazione dei risultati della prova.
9. Gli esami comportano una valutazione, espressa in trentesimi, riportata sul verbale d'esame o un giudizio di idoneità. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30), la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
10. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
11. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
12. Il Presidente della Commissione d'esame è responsabile della corretta verbalizzazione dell'esame.

13. La verbalizzazione delle prove di profitto è effettuata di norma on-line. In caso di problemi tecnici è consentita la verbalizzazione off-line, ed il Presidente della commissione provvederà a perfezionare la verbalizzazione on-line, nel più breve tempo possibile.

Art. 16 - Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio può essere effettuato solo dopo la sua assegnazione.
2. L'acquisizione dei 6 CFU relativi al tirocinio curricolare può essere conseguita attraverso la scelta di attività formative da svolgere presso un laboratorio di ricerca, o un laboratorio analitico o di monitoraggio, o una struttura sanitaria o una impresa del territorio, o un ente, o una riserva naturale convenzionati con l' Ateneo.
3. Periodi di studio all'estero potranno essere valutati come tirocini previa approvazione della commissione tirocini del CdS.
4. Dettagliate istruzioni per la richiesta di assegnazione, svolgimento e registrazione del tirocinio sono indicati nell' Allegato 3 al presente regolamento.

Art. 17 – Frequenza

1. Poiché il corso di laurea ha un carattere prevalentemente applicativo, con attività pratiche di laboratorio nei diversi settori disciplinari, la frequenza è fortemente consigliata.
2. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi all'attività formativa, lo studente dovrà avere frequentato le ore di tirocinio previste.

Art. 18 – Tutorato

1. Gli studenti del corso di laurea in Biotecnologie possono usufruire dell'attività di tutorato svolta dai docenti indicati dal CCdS e riportati nel manifesto degli studi.
2. Il tutorato è una forma di ausilio per gli studenti inteso soprattutto a fornire consigli e indicazioni relative all'organizzazione dello studio, alla successione degli esami, alla scelta degli argomenti per l'elaborato della prova finale e, per le matricole, ad un primo orientamento rispetto ai possibili problemi che possono incontrarsi nel passaggio dalle scuole superiori all'università.
3. Non sono di competenza dei tutori i problemi inerenti gli argomenti trattati nei singoli corsi di lezioni; questi vanno sottoposti ai docenti dei corsi stessi.

Art. 19 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. All'esame di laurea sono attribuiti 2 CFU. La prova consiste nella stesura, nella presentazione e nella discussione di un elaborato in italiano o in inglese (tesi di laurea) a carattere compilativo/bibliografico redatto autonomamente dallo studente, relativo ad un argomento scientifico di rilevante interesse, comprensivo di una dettagliata e aggiornata

bibliografia. L'elaborato è prodotto sotto la supervisione di un professore e/o ricercatore del Corso di Laurea o di altri Corsi di Laurea del DST, designato dalla Commissione Assegnazione Tesi.

Al relatore possono affiancarsi, come correlatori, altri docenti del DST o esperti esterni, su proposta del relatore. Per sostenere la prova finale, lo studente dovrà aver superato tutti gli esami di profitto e verifiche previsti nel Piano di Studio.

2. L'argomento di tesi di laurea è assegnato, su domanda, agli studenti iscritti al terzo anno di corso che abbiano già conseguito almeno 130 CFU.
3. La prova finale è pubblica e il giudizio finale è espresso da una Commissione d'esame di laurea nominata dal Direttore di Dipartimento e composta da almeno cinque membri, a maggioranza di professori e/o ricercatori strutturati dell'Ateneo, dei quali almeno tre professore di ruolo.
4. Maggiori dettagli circa l'assegnazione, svolgimento e valutazione della prova finale sono indicati nel Regolamento Tesi di Laurea, allegato al presente Regolamento (Allegato 4).

Art. 20 - Riconoscimento crediti

1. Il CCdS, previa istruttoria della Commissione Pratiche Studenti, può riconoscere in termini di crediti formativi universitari attività formative svolte in corsi di laurea precedenti (triennale e magistrale) presso istituzioni universitarie, italiane o estere, che abbiano previsto una verifica e un giudizio finali. Al fine del riconoscimento lo studente dovrà documentare esaurientemente i contenuti formativi e l'articolazione didattica delle attività svolte, e il giudizio finale ottenuto.
2. La richiesta di riconoscimento di CFU viene fatta dallo studente mediante consegna alla Segreteria Studenti dell'apposito modulo scaricabile dal sito web di Ateneo.
3. Le domande di passaggio di studenti provenienti da altri corsi di laurea sono subordinate al superamento del test di ingresso e saranno soggette all'approvazione del CCdS.
4. Possono essere riconosciuti tutti i crediti formativi universitari (CFU) acquisiti in SSD previsti nel corso di laurea.
5. I CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal corso di laurea in Biotecnologie possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di laurea a cui si chiede l'iscrizione. In questo caso, il CCdS delibera il riconoscimento con le seguenti modalità:
 - a. se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui viene esso riconosciuto, l'attribuzione avviene direttamente;
 - b. se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero inferiore rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, il CCdS esaminerà il programma dell'esame sostenuto dallo studente e attribuirà fino a 3 crediti dopo colloquio, se i CFU da acquisire saranno superiori a 3 dopo esame integrativo.
6. Il CCdS può deliberare l'equivalenza tra settori scientifico disciplinari (SSD) per l'attribuzione dei CFU relativamente alle discipline matematiche, fisiche ed informatiche sulla base del contenuto degli insegnamenti ed in accordo con l'ordinamento del corso di laurea.

7. Il CCdS può abbreviare la durata del percorso ammettendo lo studente al primo anno o ad anni successivi. In relazione al numero di crediti riconosciuti, il CCdS attribuisce l'anno di iscrizione che viene determinato secondo la tabella seguente:

Numero CFU	Anno di iscrizione
da 0 a 25	Primo
da 26 a 79	Secondo
da 80	Terzo

8. Non vengono valutati corsi non universitari, fatta eccezione per i corsi di lingua inglese.
9. Non vengono valutati Master, Scuole di Specializzazione o Corsi di perfezionamento le cui certificazioni non riportino che al loro interno sono stati superati esami appartenenti a Settori Scientifico disciplinari presenti nell'ordinamento del corso di laurea e con adeguati CFU.
10. In nessun caso possono essere attribuiti crediti per gli esami per i quali si sia ottenuta la dispensa con l'iscrizione ad altri Corsi di Studio.
11. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto per attività formative svolte in Sedi Universitarie estere legate da accordi di scambio, il CCdS fa riferimento al piano formativo preparato per i singoli studenti a cura della Commissione Erasmus.
12. La delibera di convalida di esami e altre attività formative svolti in Istituzioni universitarie italiane o estere deve esplicitamente indicare le corrispondenze con le attività formative previste nel Piano di Studio ordinamentale o individuale dello studente.
13. Il CCdS attribuisce alle attività formative riconosciute una votazione in trentesimi.

Art.21- Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

1. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca in ambito europeo (ERASMUS) dovrà fare riferimento al regolamento didattico del dipartimento (disponibile sul sito web di Ateneo).
2. I crediti formativi universitari acquisiti dallo studente nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca all'estero sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri: valutazione della coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività sostenute all'estero con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio; la non ripetizione di attività formative già svolte. Il riconoscimento è effettuato, perseguendo la finalità di favorire la mobilità degli studenti, fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Art. 22- Pagina web del corso di Laurea

1. Tutte le informazioni relative al Corso di Laurea in Biotecnologie sono pubblicate nella sezione dedicata del sito web del DST
2. Nella pagina web, aggiornata prima dell'inizio di ogni anno accademico, sono rese disponibili per la consultazione:
- l'Ordinamento Didattico;
 - il Regolamento didattico;
 - il calendario di tutte le attività didattiche e il calendario degli esami e delle prove finali;

- d. i programmi degli insegnamenti corredati dell'indicazione dei libri di testo consigliati e i docenti responsabili,
- e. il luogo e l'orario in cui i singoli Docenti sono disponibili per ricevere gli Studenti;
- f. eventuali sussidi didattici on line per l'autoapprendimento e l'autovalutazione;
- g. ogni altra informazione utile.

Art. 23– Rinvii

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento didattico di Dipartimento, al Regolamento studenti di Ateneo ed alle altre pertinenti normative vigenti.

Allegato 2

"OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA - MANIFESTO"

CORSO DI STUDIO IN BIOTECNOLOGIE

I ANNO A.A. 2019/2020

SEMESTRE	INSEGNAMENTO	SSD	CFU	COPERTURE	MODALITA' DI ACCERTAMENT O RISULTATI	TAF	PROPEDEUDICITA'
1	Biologia Cellulare	BIO/13	9	AMBROSINO CONCETTA	ORALE	BASE	
1	Chimica Generale	CHIM/03	9	GRAZIANO	SCRITTO E ORALE	BASE	

	ed Inorganica				CONGIUNTI		
1	Matematica e Statistica - Modulo Statistica	SECS - S/01	6	PAGNOTTA	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE	
1	Inglese	L-LIN/12	4	BANDO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	ALTRE ATTIVITA'	
2	Matematica e Statistica - Modulo Matematica	MAT/05	6	GARGIULO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE	
2	Elementi di Diritto ed Economia	IUS/01	6	ZECCHINO	ORALE	CARATTERIZZANTI	
2	Chimica Organica	CHIM/06	6	GRAZIANO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE	
2	Fisica con Laboratorio	FIS/01	8	ROMANO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE	
2	Informatica	INF/01	6	CERULO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE	

II ANNO A.A. 2020/2021

SEMESTRE	INSEGNAMENTO	SSD	CFU	COPERTURE	MODALITA' DI ACCERTAMENTI O RISULTATI	TAF	PROPEDEUDICITA'
1	Biochimica	BIO/10	9	LUPO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE	Chimica generare ed Inorganica Chimica Organica
1	Biologia dei Tessuti e degli Organi	BIO/06	9	SCIARRILLO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	CARATTERIZZANTI	Biologia Cellulare
1	Chimica Fisica	CHIM/02	6	GRAZIANO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE	Chimica generare ed Inorganica Chimica Organica
1	Microbiologia	BIO/19	6	PAGLIARULO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	CARATTERIZZANTI	Biologia Cellulare
2	Genetica con Laboratorio	BIO/18	6	VITO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	CARATTERIZZANTI	Chimica generare ed Inorganica Chimica Organica Matematica e statistica
			6	BANDO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	AFFINI	
2	Biologia Molecolare I con Laboratorio	BIO/11	6	COLANTUONI /	ORALE	CARATTERIZZANTI	
			6	PANCIONE	ORALE	AFFINI	
2	<i>Esame a scelta</i>		6			ALTRE ATTIVITA'	

III ANNO A.A. 2021/2022

SEMESTRE	INSEGNAMENTO	SSD	CFU	COPERTURE	MODALITA' DI ACCERTAMENTI O RISULTATI	TAF	PROPEDEUDICITA'
1	Biologia Molecolare II	BIO/11	6	COLANTUONI	ORALE	CARATTERIZZANTI	Biologia Molecolare I con Laboratorio
1	Biotechnologie Industriali - Modulo Impianti	CHIM/02	6	GRAZIANO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE	
1	Bioinformatica	ING-INF/05	6	CECCARELLI	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	AFFINI	Informatica Matematica e Statistica
1	Fisiologia Generale	BIO/09	8	MORENO	ORALE	CARATTERIZZANTI	Fisica con Laboratorio

2	<i>Esame a scelta</i>		6			ALTRE ATTIVITA'	
2	Biotechnologie Industriali - Modulo Processi	BIO/10	6	LUPO	ORALE	CARATTERIZZANTI	
2	Patologia Generale	MED/04	6	BANDO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	CARATTERIZZANTI	
2	Farmacologia e Tossicologia	BIO/14	8	AMBROSINO PAOLO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	CARATTERIZZANTI	
2	<i>Tirocinio Formativo</i>		6			ALTRE ATTIVITA'	
2	<i>Prova Finale</i>		2			ALTRE ATTIVITA'	

Allegato 3

TIROCINIO CURRICULARE

Corso di Laurea in Biotechnologie

- 1 Il tirocinio curriculare può essere svolto o presso uno dei laboratori del DST (tirocinio interno) o presso una struttura esterna (tirocinio esterno).
- 2 La richiesta di assegnazione di tirocinio interno è formulata attraverso la compilazione del modulo scaricabile all'indirizzo:
<http://www.dstunisannio.it/index.php/component/jdownloads/send/45-modulistica-tirocini/922-tirocinio-interno-lauree-triennali>
- 3 Per lo svolgimento di tirocinio esterno, se la struttura presso la quale lo studente è interessato a svolgere il tirocinio è tra quelle già convenzionate (per sapere quali sono consultare il sito <http://www.orientamento.unisannio.it/modules.php?name=Tirocini>), può scaricare il modulo di progetto formativo (<https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/U.O.%20Orientamento%20e%20Tirocini/it/progettoformativo.pdf>) compilarlo in ogni sua parte, -includendo il periodo di svolgimento, la descrizione del progetto formativo e l'indicazione del tutor della struttura ospitante-, e sottoporlo alla firma del responsabile della struttura ospitante.
- 4 Qualora lo studente fosse interessato a svolgere il tirocinio presso una struttura non convenzionata, potrà avviare l'iter amministrativo che provvederà alla stipula della Convenzione per Tirocinio Formativo mediante la formulazione del modulo scaricabile all'indirizzo https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/schema_convenzione_tirocini.pdf. Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Orientamento.
- 5 I moduli compilati di richiesta di assegnazione di tirocinio, sia interno che esterno, vanno depositati presso la cassetta dedicata posta presso la portineria del plesso di Via Calandra.
- 6 All'inizio del tirocinio esterno, lo studente dovrà scaricare il Registro di presenze (<https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/U.O.%20Orientamento%20e%20Tirocini/it/Relazione%20finale%20e%20libretto%20di%20tirocinio.pdf>) e fare attenzione a che giornalmente vengano indicati gli orari di entrata, di uscita, le ore totali, le attività svolte, e che venga, accanto a queste e nell'apposita casella, apposta la firma del tutor ospitante.
- 7 Per i tirocini interni, il tutor, alla fine del suo svolgimento, provvederà alla compilazione di una scheda riepilogativa delle attività svolte.
- 8 Terminato il periodo di tirocinio, lo studente prima di lasciare definitivamente la struttura ospitante deve assicurarsi che il tutor della stessa abbia espresso un giudizio complessivo.
- 9 A questo punto lo studente si informa, da calendario esami, della prima data utile di registrazione dei tirocini e provvede alla sua prenotazione (la data è sempre fissata circa 45 giorni prima delle sedute di laurea, così da assicurare ad eventuali laureandi il rispetto del termine di 30 giorni che devono intercorrere tra l'ultimo esame e la laurea).

10. Al momento della registrazione del tirocinio, lo studente è tenuto a consegnare alla commissione esaminatrice il Registro di presenze –nel caso di tirocinio esterno- oppure, nel caso di tirocinio interno, scheda riepilogativa delle attività svolte.

Allegato 4

REGOLAMENTO TESI DI LAUREA

Corso di Laurea in Biotecnologie

Art. 1 – Informazioni generali

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti dal proprio percorso formativo, eccetto quelli previsti per la prova finale, e deve aver adempiuto alle formalità amministrative previste dal Regolamento didattico di Ateneo. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato, precedentemente consegnato in forma scritta, e relativo ad un argomento scientifico di rilevante interesse comprensivo di una dettagliata e aggiornata bibliografia, prodotto sotto la guida di un relatore interno, designato dalla Commissione Assegnazione Tesi. Per la preparazione e discussione della tesi di laurea lo studente acquisisce 4 CFU.

Art. 2 – Modalità di assegnazione

L'assegnazione della tesi può essere richiesta dagli studenti che abbiano acquisito almeno 130 CFU in esami fondamentali. La Commissione Assegnazione Tesi si riunisce almeno 6 volte l'anno, e tenendo conto del numero dei crediti maturati e alla media ponderata degli esami sostenuti, stabilisce le assegnazioni. Gli studenti devono fare richiesta di assegnazione tesi per iscritto utilizzando il modulo predisposto

(<http://www.dstunisannio.it/index.php/component/jdownloads/send/39-modulistica-laureandi/920-assegnazione-tesi-lauree-triennali>); essi possono indicare 3 preferenze per le discipline in cui desiderano svolgere la tesi. La Commissione tiene conto delle preferenze espresse dai candidati all'assegnazione ma, in via subordinata, ai criteri di omogenea ripartizione del carico didattico tra i docenti. Oltre ai docenti del Corso di Laurea L-13, possono essere relatori tutti i docenti del DST. Al relatore possono affiancarsi, come correlatori, altri docenti del DST o esperti esterni, su proposta del relatore afferente al CdS. La Commissione assegnazione tesi avrà cura di comunicare al docente ed allo studente l'avvenuta assegnazione. Nel caso in cui lo studente rinunci a svolgere la tesi con il docente che gli è stato assegnato, solo per giustificati ed eccezionali motivi, può presentare domanda nella successiva seduta di assegnazione. La tesi decade dopo 9 mesi dall'assegnazione oltre i quali, a discrezione del docente, lo studente andrà incontro a riassegnazione. Le date delle sedute di laurea sono pubblicate entro il 30 Settembre di ogni anno. Le prove finali di laurea si svolgono nell'arco di otto appelli distribuiti lungo l'anno accademico.

Art. 3 - Prenotazione esame finale

Acquisiti i necessari crediti formativi (crediti totali previsti dal manifesto degli studi ad eccezione di quelli attribuiti alla prova finale/tesi di laurea) almeno 30 giorni prima dalla data fissata per la sessione di laurea e nel rispetto delle presenti norme regolamentari, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo. Lo studente per sostenere l'esame finale e conseguire il titolo dovrà adempiere alle norme amministrative e consegnare presso l'ufficio segreteria studenti i seguenti documenti:

- a. il frontespizio, firmato dal relatore;
- b. l'elaborato finale, in tutte le sue parti.

Tutti gli studenti laureandi sono tenuti a compilare online il questionario obbligatorio i cui dati saranno inseriti nella Banca Dati Almalaurea. Per gli obblighi amministrativi, si rimanda alle indicazioni fissate dall'Ufficio Segreteria Studenti.

Art. 4 – Discussione dell’elaborato finale

La prova finale prevede l'esposizione del lavoro compilativo/bibliografico svolto, e una eventuale successiva discussione su aspetti multidisciplinari del lavoro presentato. Il candidato dovrà dimostrare, attraverso la stesura dell'elaborato scritto e durante l'esame finale, padronanza dell'argomento, chiarezza espositiva e maturità metodologica. Il giudizio finale è espresso da una Commissione d'esame di laurea nominata dal Direttore di Dipartimento e composta da almeno cinque membri, a maggioranza di professori e/o ricercatori strutturati dell'Ateneo, dei quali almeno un professore. Al momento della seduta di laurea, il Relatore presenta il candidato alla Commissione di laurea. Alla presentazione del candidato potrà contribuire, su invito del Relatore, anche l'eventuale Correlatore. Al termine della discussione dell'elaborato di tesi, la Commissione di laurea attribuisce un punteggio. È possibile la produzione di una tesi di laurea in lingua straniera.

Art. 5 – Determinazione del voto di laurea

Al termine della discussione dell’elaborato di tesi, la Commissione di laurea, a porte chiuse, attribuisce un punteggio al lavoro di tesi, che contribuirà alla composizione del voto finale di laurea. Al voto finale di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono in somma algebrica:

la media ponderata delle votazioni ottenute negli esami di profitto, espressa in centodecimi (il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all’intero più vicino, ad es. 101,5 pari a 102 e 101,49 pari a 101);

con dei punti premiali così distribuiti:

Voto di partenza 66-76 incremento di 2 punti;

Voto di partenza 77-87 incremento di 3 punti;

Voto di partenza 88-98 incremento di 4 punti;

Voto di partenza 99-110 incremento di 5 punti;

3 punti per il conseguimento della Laurea da studente in corso, purché il candidato non sia mai stato ripetente;

1 punto per il conseguimento della Laurea entro il primo anno di fuori corso;

0 punti per il conseguimento della Laurea in anni di fuori corso successivi al primo;

2 punti per lo svolgimento dei programmi Socrates o Erasmus;

da 0 a 3 punti legati alla presentazione del lavoro di tesi.

Se il candidato raggiunge un punteggio complessivo uguale o superiore a 110, e sussiste l’unanimità di valutazione tra i componenti della commissione, gli è attribuita la lode